



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2008/C/00085 - Proposta N. 2008/00586
Data Adozione:	29/09/2008
Oggetto:	Adozione di una variante urbanistica per le aree interessate dal progetto di opera pubblica "Nuova strada di P.R.G. con funzione di scolmatore del traffico urbano da Viale Rosselli a Via Pistoiese".
Ufficio:	Direzione Urbanistica
Relatore:	Gianni Biagi
Esecutività:	29/09/2008
Data pubblicazione:	06/10/2008

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Premesso:

- il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Firenze – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 385 del 2.12.1997 e successiva presa d'atto del Consiglio Comunale n. 141 del 9.2.1998 – contemplava la previsione di una nuova strada di collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, sviluppata parallelamente al Canale Macinante e destinata a svolgere funzione di scolmatore del traffico urbano, costituendo sulle aree da essa interessate i conseguenti vincoli finalizzati al loro successivo esproprio;
- l'opera infrastrutturale di cui sopra – prevista anche dal Piano strutturale, adottato con deliberazione consiliare n. 49/396 del 24.7.2007 – era altresì contenuta nel Programma triennale degli investimenti, ed inserita tra le priorità da cofinanziare con il contributo straordinario assegnato nell'anno 2002 dalla Regione Toscana al Comune di Firenze;
- con convenzione rep. n. 9989 del 10.10.2001 a rogito Notaio Rogantini, correlata alla realizzazione del comparto urbano polifunzionale di Novoli (area ex FIAT) e stipulata tra il Comune di Firenze e la Società Immobiliare Novoli S.p.A., quest'ultima si assumeva – tra gli altri obblighi – anche quello di redigere e consegnare gratuitamente al Comune il progetto definitivo della infrastruttura stradale sopra richiamato;
- con la stessa convenzione la Società Immobiliare Novoli S.p.A. si impegnava altresì a realizzare a propria cura e spese una parte della nuova viabilità, in quanto funzionale al costruendo comparto di Novoli;

Premesso ancora:

- relativamente all'opera pubblica in argomento, La Società Immobiliare Novoli S.p.A. produceva uno studio di fattibilità redatto dallo Studio Cogest Engineering di Forlì, con il quale venivano proposte quattro soluzioni alternative del tracciato stradale di cui trattasi;
- con decisione resa nella seduta del 10.7.2003 la Giunta Comunale – concordando con le valutazioni in tal senso espresse dall'Assessore all'Urbanistica – individuava l'alternativa preferibile in quella contraddistinta con la sigla "2A", che si sviluppa a valle della linea ferroviaria "Leopolda";

- a seguito della scelta come sopra effettuata, la medesima Società di ingegneria sviluppava dallo stesso studio di fattibilità il progetto preliminare dell'opera pubblica in argomento, con parziali modifiche al tracciato rispetto a quanto originariamente previsto dal PRG;
- ai sensi dell'art. 9 del DPR 8.6.2001 n. 327 (Testo Unico degli Espropri), i vincoli espropriativi imposti dal PRG sulle aree interessate dall'opera pubblica risultavano essere ormai decaduti dal momento che – nei cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del PRG stesso – non era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, trovando applicazione sulle aree ad essa collegate il regime delle *aree non pianificate* previsto dall'art. 9 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);
- in ragione della avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi, la realizzazione dell'opera pubblica in argomento postulava la necessità di una apposita variante urbanistica, intesa sia alla reiterazione dei vincoli stessi che alla apposizione di nuovi vincoli, stante la parziale modifica del tracciato stradale cui sopra si è fatto cenno;

Premesso infine:

- l'introduzione del regime vincolistico sulle aree collegate al progetto di opera pubblica veniva comunicato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR n. 327/2001 sopra richiamato – ai proprietari catastali delle aree stesse, ed entro i termini loro assegnati:
 - una parte dei suddetti proprietari visionava direttamente gli elaborati depositati presso la Direzione Urbanistica costituenti il progetto preliminare dell'opera pubblica, in merito alla quale non venivano sollevate eccezioni, riservandosi tuttavia gli interessati di valutare la congruità della successiva iniziativa di espropriazione;
 - il Sig. Carlo Moschini e la Regione Toscana presentavano formalmente proprie osservazioni, acquisite al protocollo con i numeri rispettivamente 23623 del 3.5.2006, e 25209 del 10.5.2006;
- con deliberazione n. 486/591 del 1.8.2006, la Giunta Comunale:
 - approvava in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera infrastrutturale in argomento, come redatto dallo studio Cogest Engineering citato nelle premesse;
 - controdeduceva alle osservazioni formulate dal Sig. Moschini e dalla Regione Toscana in merito all'annunciata procedura espropriativa;
 - contestualmente avviava – ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – il procedimento per la formazione della variante urbanistica collegata al progetto di cui trattasi;
- la deliberazione n. 486/591/2006 soprarichiamata veniva trasmessa – unitamente agli elaborati costituenti la proposta di variante – alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze, dandone altresì notizia al pubblico a mezzo del Garante della comunicazione e in merito ad essa:
 - la Regione non formulava alcun rilievo, mentre la Provincia precisava quale fosse la destinazione impressa dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) alle aree oggetto di variante;
 - i privati e gli Enti in altro modo interessati non fornivano apporti collaborativi, né suggerimenti o proposte afferenti il progetto di variante;

Rilevato che:

- in sede di progettazione definitiva del I stralcio dell'opera stradale di cui trattasi, venivano apportate modeste modifiche al suo tracciato, rispetto a quello originariamente previsto;
- dette modifiche – che non comportano alcuna alterazione né alla sostanza strutturale della strada di progetto, né alla collegata variante urbanistica – interessano porzioni di aree non precedentemente considerate, e pertanto da assoggettare anch'esse a vincolo preordinato all'esproprio;
- in ragione di quanto sopra gli Uffici comunali attivavano, nei confronti dei proprietari catastali delle aree medesime, la procedura di cui all'art. 11 del citato DPR n. 327/2001, all'esito della quale non venivano formulate – entro i termini assegnati – specifiche osservazioni in merito da parte degli interessati;

Tutto quanto sopra premesso, e ritenuto di dare luogo alla seconda fase del procedimento di pianificazione in oggetto, mediante adozione della variante urbanistica collegata al progetto della nuova strada di collegamento tra viale Fratelli Rosselli e vi a Pistoiese;

Vista la relazione del Servizio pianificazione/gestione del piano/grandi progetti e preso atto dalla stessa che:

- l'opera infrastrutturale in argomento è prevista dal Piano strutturale adottato con deliberazione consiliare n. 49/396 del 24.7.2007, e pertanto la variante urbanistica qui proposta è coerente con gli obiettivi del Piano stesso e non in contrasto con le misure di salvaguardia ivi indicate;
- la variante urbanistica è compatibile con gli strumenti della pianificazione regionale (PIT) e provinciale (PTCP) nonché con i vincoli sovraordinati gravanti sull'area da essa interessata, e non comporta alcun apprezzabile decremento della dotazione complessiva degli standard di cui al DM 2.4.1968 n. 1444;
- la stessa è assistita dalla relazione geologica di fattibilità, e non è soggetta alla valutazione integrata prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 e dal regolamento di sua attuazione n. 4/R approvato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto del 9.2.2007, per le motivazioni tutte contenute nelle considerazioni del Servizio attività geologiche e VIA;

il tutto meglio dettagliato nella relazione stessa, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la pratica relativa alla variante urbanistica che si adotta con il presente provvedimento è stata depositata presso l'Ufficio regionale per la tutela del territorio in data 4.8.2007;

Visti la certificazione del Responsabile del procedimento e il rapporto del Garante della comunicazione, entrambi allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

Ritenuto di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 sopra citato;

Preso atto che è stato richiesto il parere dei Consigli di Quartiere nn. 1 e 5, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.;

Considerato che i suddetti Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono espressi nel seguente modo:

- Consiglio di Quartiere n. 1: parere favorevole;
- Consiglio di Quartiere n. 5: parere favorevole;

DELIBERA

1. di adottare – ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – una variante al vigente PRG, relativamente alle aree interessate dal progetto di opera pubblica avente ad oggetto *“Nuova strada di PRG con funzione di scolmatore del traffico urbano da viale Rosselli a via Pistoiese”*, costituita dagli elaborati di seguito indicati allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

fascicolo unico contenente:

- relazione urbanistica;
 - documentazione fotografica;
 - schede grafiche di variante al PRG *“Disciplina del suolo e degli edifici”* – Scala 1: 5.000 (stato di diritto – stato modificato);
 - relazione geologica di fattibilità;
 - considerazioni ed indicazioni procedurali art. 11 della LR 1/05, valutazione integrata;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18.2.2005 n. 30, che la variante urbanistica di cui al punto che precede è finalizzata a rinnovare – sulle aree ad essa collegate – i vincoli espropriativi ora decaduti per inutile decorso del quinquennio di loro efficacia, nonché a costituirne di nuovi in ragione delle parziali modifiche apportate al tracciato stradale rispetto a quello originariamente previsto, precisando che i loro effetti decorreranno a far data dalla intervenuta efficacia dell'atto di approvazione della variante stessa;

3. di demandare a successivo, separato provvedimento la determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 39 del DPR 8.6.2001 n. 327 – se ed in quanto dovuto – da corrispondere ai proprietari delle aree gravate dai vincoli espropriativi come sopra imposti.